

TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE LAVORO -
RICORSO AI SENSI DEL L'ART. 414 c. p. c.

Nell'interesse di

RIZZELLO MARIA TERESA, C.F. RZZMTR56D59L064W, nata a Taurisano (LE) il 19.04.1956, residente in Milano, Via Giuseppe Candiani n. 101

BRANCA GIANFRANCA, C.F. BRNGFR69B44F205D, nata a Milano il 04.02.1969, residente in Giussago (PV), Via S. Bernardo n. 30

CASTELLARI PAOLO GIUSEPPE, C.F. CSTPGS71H16L219S, nato a Torino il 16.06.1971, residente in Milano, Via Garian n. 5

TERRANOVA DI DIO ELISABETTA, C.F. TRRLBT69C42D960I, nata a Gela (CL) il 02.03.1969, residente in Milano, Via San Giusto n. 31

MOTTA STEFANIA, C.F. MTTSFN64A44F205V, nata a Milano il 04.01.1964 ed ivi residente in Via Ortobello n. 8

tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bellanca, C.F. BLL GPP 71P01 A089M, sito in Paderno Dugnano (MI), Via Corridori n. 10, che li rappresenta e li difende giusta procura allegata al presente atto (si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: 02.98764375 e/o PEC: giuseppeantonio.bellanca@monza.pecavvocati.it)

- Ricorrenti -

CONTRO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, C.F. 80012650158, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Freguglia n. 1 Milano

- Resistenti -

PREMESSO

Gli odierni ricorrenti sono dipendenti dell'Università degli Studi di Milano in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Dapprima, gli stessi svolgevano la propria attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario (CIDiS), un ente gestito dalla tre Università Statali della Lombardia (Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università dell'Insubria).



A seguito allo scioglimento del suddetto Consorzio (giugno 2016), il relativo personale confluiva alle dipendenze dirette dell'Università degli Studi di Milano, con accordo sindacale del 13.06.2016 si precisava che *“... la S.V. a far tempo dal giorno 1 Luglio 2016 è immessa a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato, senza periodo di prova e senza soluzione di continuità, presso i ruoli dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano”*.

I ricorrenti hanno pertanto svolto la propria attività lavorativa prima, alle dipendenze del Consorzio, con inquadramento nel Comparto Regioni ed Enti Locali, poi, a seguito dello scioglimento dello stesso, alle dipendenze dell'Università degli Studi di Milano, con inquadramento nel Comparto Università.

In data 29.09.2016 presso l'Università degli Studi di Milano si riuniva la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale al fine di redigere un accordo in ordine all'individuazione dei requisiti per poter partecipare alle progressioni economiche orizzontali previste per il triennio 2016-2018, individuando i possibili interessati in coloro che avessero *“maturato due anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore (art. 79 CCNL 2006-2009) e senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e in misure cautelari di sospensione del servizio”*.

Concordemente alla disposizione contrattuale, dunque, l'accordo del 29.09.2016 escludeva fra i requisiti di ammissione qualsiasi riferimento al Comparto, al fine di consentire la partecipazione anche a coloro che, maturata l'anzianità di servizio prevista, provenissero da Comparti diversi.

Nonostante la previsione contenuta nell'accordo integrativo del 29.09.2016, l'Università degli Studi di Milano adottava la determina n. 7639/2017 del 13.07.2017, con la quale si consentiva l'accesso alla progressione economica solo a chi avesse maturato due anni di servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'interno del Comparto, introducendo unilateralmente una limitazione, senza tenere in alcuna considerazione la pattuizione di cui all'accordo integrativo del 29.09.2016, il quale ribadiva il contenuto dell'art. 79, co. II del CCNL 2006-2009 di riferimento.

Nel caso in questione, la previsione contenuta nell'art. 79 del CCNL di comparto era stata ribadita dall'accordo sindacale del 29.09.2016, finalizzato alla salvaguardia di tutti i lavoratori in servizio a tempo indeterminato, il quale aveva espressamente escluso qualsiasi limitazione all'accesso alle progressioni economiche orizzontali in ordine al comparto di provenienza.

Il suddetto accordo aveva dunque validità e applicabilità a tutti i lavoratori dell'azienda che intendono accedere alle progressioni economiche di cui alla determina n. 7639/2017.

Gli odierni ricorrenti si vedevano così rigettare la propria domanda di selezione *“Comunico esclusione selezione per la progressione economica orizzontale all'interno di ogni categoria riservata al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Milano”*



ai sensi dell'art. 79 del ccnl del comparto università del 16.10.2008 (codice 18897) per non aver maturato alla data del 31 dicembre 2016 due anni di servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempi indeterminato all'interno del comparto nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intende richiedere la progressione” nonché il conseguente reclamo “... come già in precedenza comunicato, è stata esclusa dalla selezione per non avere maturato, alla data del 31 dicembre 2016, due anni di servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'interno del Comparto Università nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intende richiedere al progressione”.

L'esclusione degli odierni ricorrenti dalla relativa procedura selettiva ha determinato non solo un'errata/omessa applicazione dell'accordo raggiunto il 29.09.2016, tra la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale ma anche la perdita per i lavoratori di un possibile avanzamento di carriera lavorativa, con inevitabile aumento della retribuzione mensile.

IN DIRITTO

1. Quanto ai vizi di legittimità della Determina n. 7639/2017 del 13.07.2017

Preliminarmente è doveroso rilevare come la Determina n. 7639/2017 del 13.07.2017 sia affetta da illegittimità di cui all'art. 26 del R.D. n. 1054/1924.

In particolare, i vizi di legittimità dell'atto amministrativo indicati dall'art. 26 del R.D. n. 1054/1924 sono l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge. Tali vizi sono espressamente individuati come cause d'annullamento dell'atto amministrativo nell'art. 21 *octies*, primo comma introdotto dalla L. n. 241 del 1990.

Incompetenza e eccesso di potere sono delle ipotesi specifiche di violazione di legge, sicché quest'ultimo vizio di legittimità si atteggia come residuale rispetto agli altri due:

- Il vizio dell'**incompetenza** si verifica quando l'organo che adotta l'atto non è quello competente per grado, materia (valore) o per territorio; secondo parte della dottrine e giurisprudenza rientrerebbe nel vizio dell'incompetenza anche l'irregolare composizione dell'organo collegiale.
- L'**eccesso di potere** si realizza in tutti quei casi in cui vi sia uno sviamento del potere nel senso che, nella tipica fattispecie procedimentale, si accerta il mancato perseguimento del fine cui l'esercizio del potere stesso deve tendere sulla base di una serie di indici sintomatici. In tale prospettiva il vizio dell'eccesso di potere viene, dalla più recente dottrina e giurisprudenza, individuato come vizio della funzione.
- La **violazione di legge** costituisce l'ultimo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo tra quelli indicati dal più volte richiamato art. 26 del R.D. n. 1054/1924 ed oggi dall'art. 21



octies della L. n. 241 del 1990. La violazione d legge indica il contrasto tra l'atto e l'ordinamento giuridico e può estrinsecarsi in un vizio della forma, in un vizio della motivazione, in un vizio del procedimento in un vizio della composizione dei collegi, in un vizio del contenuto, oppure può originare dalla violazione dei principi di efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 241/1990 o dei principi del giusto procedimento e della leale cooperazione di cui alla medesima legge.

Si osserva infatti come, l'art. 8 della Determina attribuisce espressamente al Dott. Ferdinando Lacanna la funzione e i poteri di "Responsabile del procedimento concorsuale", con il compito di valutare ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità delle domande, ma di fatto tale valutazione veniva eseguita dal Direttore Generale dell'Università, un organo privo della dovuta competenza, determinando un'ipotesi di illegittimità di cui all'art. 26 del R.D. n. 1054/1924 e di conseguenza una cause d'annullamento dell'atto amministrativo agli effetti dell'art. 21 *octies*, primo comma introdotto dalla L. n. 241 del 1990.

2. Quanto al Bando di concorso, all'accordo sindacale del 29.09.2016 e all'art. 79 del CCNL

In data 29.09.2016 presso l'Università degli Studi di Milano si riuniva la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale al fine di redigere un accordo in ordine all'individuazione dei requisiti per poter partecipare alle progressioni economiche orizzontali previste per il triennio 2016-2018, individuando i possibili interessati in coloro che avessero *"maturato due anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore (art. 79 CCNL 2006-2009) e senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e in misure cautelari di sospensione del servizio"*.

Concordemente alla disposizione contrattuale, dunque, l'accordo del 29.09.2016 escludeva fra i requisiti di ammissione qualsiasi riferimento al Comparto, al fine di consentire la partecipazione anche a coloro che, maturata l'anzianità di servizio prevista, provenissero da Comparti diversi.

Nonostante la previsione contenuta nell'accordo integrativo del 29.09.2016, l'Università degli Studi di Milano adottava la determina n. 7639/2017 del 13.07.2017, con la quale si consentiva l'accesso alla progressione economica solo a chi avesse maturato due anni di servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'interno del Comparto, introducendo unilateralmente una limitazione, senza tenere in alcuna considerazione le pattuizioni di cui all'accordo integrativo del 29.09.2016, il quale ribadiva il contenuto dell'art. 79, co. II del CCNL 2006-2009 di riferimento.

Nel caso in questione, l'accordo sindacale del 29.09.2016 non è stato osservato dall'Università degli Studi di Milano, la quale ha posto una limitazione all'accesso alle progressioni economiche



orizzontali e, conseguentemente, ha determinato un danno per i lavoratori che avevano fatto affidamento sugli impegni assunti con l'accordo del 29.09.2016.

Si osservi inoltre, come la determina n. 7639/2017 abbia concretizzato una disparità di trattamento tra gli ex dipendenti del CIDiS. A tal proposito si fa riferimento al bando di progressione economica indetto dall'Università degli Studi di Milano – Bicocca, il quale non ha previsto alcuna limitazione all'accesso in relazione al Comparto di appartenenza, consentendo, pertanto, l'ammissione alla procedura stessa agli ex dipendenti del CIDiS.

3. Quanto alla clausola “senza soluzione di continuità”

Nel trasferimento degli ex dipendenti CIDiS, la relativa comunicazione del 13.06.2016 espressamente faceva menzione ad un passaggio **senza soluzione di continuità** presso i ruoli dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano.

In altri termini, il trasferimento dei lavoratori non dava luogo ad una interruzione dello stesso rapporto di lavoro ex art. 2112, c.c., con conservazione di tutti i diritti che ne derivano, tra cui l'anzianità di servizio.

Risulta alquanto contraddittorio, dunque, il comportamento tenuto dall'Università degli Studi di Milano, la quale pur riconoscendo un rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, al tempo stesso non riconosce agli stessi dipendenti l'anzianità di servizio maturata, valida ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Università degli Studi di Milano ha dunque tenuto un comportamento in violazione non solo alla normativa contenuta nel CCNL ma anche agli impegni assunti con l'accordo sindacale del 29.09.2016 e della clausola “senza soluzione di continuità”.

* * * * *

Tanto dedotto e argomentato, **RIZZELLO MARIA TERESA, BRANCA GIANFRANCA, CASTELLARI PAOLO GIUSEPPE, TERRANOVA DI DIO ELISABETTA e MOTTA STEFANIA**, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. alla quale dovranno comparire le parti per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni istanza, eccezione o deduzione contraria, per le motivazioni esposte, previa assunzione delle prove dedotte e tutti gli incumbenti necessari:



1. **Accertare e dichiarare** l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità della Determina n. 7639 del 13.07.2017 per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, ammettere i ricorrenti alla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale all'interno di ogni categoria riservata al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Milano, ai sensi dell'accordo del 29.09.2016.
2. **Condannare**, per l'effetto, parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti ritenuti idonei, di tutti gli arretrati maturati a decorrenza dal 01.01.2017.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Con ogni più ampia riserva di richiedere e/o fornire ulteriori mezzi istruttori a seguito delle eventuali argomentazioni difensive e produzioni documentali della resistente.

Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, da distrarsi separatamente ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore, anticipatario ed antistatario, che ne rende la prescritta dichiarazione.

Si producono copia dei seguenti documenti:

1. Legge Regionale n. 33/2004
2. Statuto CIDiS
3. Accordo del 13.06.2016
4. Lettera di trasferimento del rapporto di lavoro dal Consorzio all'Università degli Studi di Milano
5. Accordo del 29.09.2016
6. Determina n. 7639/2017
7. Telegramma di esclusione dalla progressione economica
8. Reclamo
9. Rigetto del reclamo

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Si dichiara che ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e ss. modifiche, che il valore della presente domanda è indeterminabile.

Paderno Dugnano, lì 15 gennaio 2018

Avv. Giuseppe Bellanca





TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Il giudice,

vista l'assegnazione del proc. RGL 463 /2018

visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

udienza ex art. 420 c.p.c. per il **12 aprile 2018 ore 9:30** aula n. 2 piano II Via San Barnaba n. 50, palazzo di giustizia, Milano con avvertimento a parte convenuta che la costituzione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'udienza in cancelleria mediante deposito di comparsa di costituzione a pena di decadenza ai sensi dell'art. 416 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o.msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE, aggiornato alla data della notifica.

Milano, 17/01/2018

IL GIUDICE

Dott.ssa Giulia Marzia LOCATI



STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIUSEPPE BELLANCA
VIA CORRIDORI N. 10 – 20037 – PADERNO DUGNANO (MI)
TEL. 02.99764299 – FAX 02.89764375
E-MAIL: info@studiobellanca.it
PEC: giuseppeantonio.bellanca@monza.pecavvocati.it
C.F. BLL GPP 71P01 A089M – P.IVA 03081120960

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Dott.ssa Locati – RG n. 463/2018

Udienza del 12.04.2018

Nota di deposito

Nella causa promossa da

**RIZZELLO MARIA TERESA, BRANCA GIANFRANCA, CASTELLARI PAOLO
GIUSEPPE, TERRANOVA DI DIO ELISABETTA e MOTTA STEFANIA**, con l'Avv.
Giuseppe Bellanca

- Ricorrenti -

CONTRO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

- Resistente -

Questa difesa in ottemperanza a quanto stabilito con provvedimento del 18.01.2018, dal Giudice Dott.ssa Locati, provvede a depositare ricevuta di avvenuta notificazione del ricorso ex art. 414 cpc e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Con osservanza

Paderno Dugnano, lì 18 gennaio 2018

Avv. Giuseppe Bellanca

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. GIUSEPPE BELLANCA (C.F. BLLGPP71P01A089M) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Ordine degli Avvocati di , in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di RIZZELLO MARIA TERESA (C.F./P.IVA RZZMTR56D59L064W) BRANCA GIANFRANCA (C.F./P.IVA BRNGFR69B44F205D) CASTELLARI PAOLO GIUSEPPE (C.F./P.IVA CSTPGS71H16L219S) TERRANOVA DI DIO ELISABETTA (C.F./P.IVA TRRLBT69C42D960I) MOTTA STEFANIA (C.F./P.IVA MTTSFN64A44F205V), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegato atto RICORSO AI SENSI DELL'ART. 414 CPCP e PEDISSEQUO DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA a Università degli studi di MilanoD (C.F./P.IVA 80012650158) all'indirizzo di posta elettronica unimi@postecert.it estratto dal Registro PP.AA., Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F./P.IVA 97021490152) all'indirizzo di posta elettronica milano@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F./P.IVA 97021490152) all'indirizzo di posta elettronica ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Giudice del Tribunale Ordinario - Milano sezione Lavoro R.G. 463 / 2018

ATTESTO

che la copia informatica Ricorso UNIMI e Provv. fiss. udienza allegati sono conformi agli originali telematici Ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc e al provvedimento di fissazione udienza estratti dal fascicolo informatico RG 463/2018 del Tribunale di Milano - Sezione

rgl n.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al
R.G.L. n. 463/2018, promossa da:

RIZZELLO MARIA TERESA più altri, assistito dall'avv. BELLANCA GIUSEPPE

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, assistita dall'avv. AVVOCATURA
STATO MILANO .

-PARTE CONVENUTA-

OGGETTO: Altre ipotesi

Oggi 12/04/2018 avanti il Giudice dott.ssa Giulia Marzia LOCATI compaiono tutti i
ricorrenti ass. avv. Bellanca e per parte convenuta il procuratore dello stato
Alessandro Basilico.

Il Giudice ritenuto che i dipendenti che hanno partecipato alla selezione e si sono
utilmente collocati in graduatoria siano litisconsorti necessari in quanto la sentenza
potrebbe incidere sulla relativa graduatoria rinvia all'udienza del 24 maggio 2018 ore
12:30 per permettere a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei termini di
legge.

Parte ricorrente chiede di essere autorizzata ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a procedere a
notifica mediante pubblicazione del ricorso e del presente verbale d'udienza sull'albo
ufficiale dell'Università degli Studi di Milano.

Il Giudice, visto l'elevato numero dei litisconsorti necessari ritenuto che il predetto
mezzo garantisca a sufficienza il loro diritto di difesa, autorizza la predetta forma di
notifica.

IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Marzia LOCATI

